

LA PROVA NEL REATO DI GUIDA IN STATO DI STUPEFAZIONE

Ritengo interessante segnalarvi una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, ancora una volta, ha avuto modo di affrontare la tematica relativa alla guida in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 187 C.d.S., ed in particolare quella relativa alla prova della sussistenza di questo reato.

Come risaputo, senza qui riportarne pedissequamente il testo, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.s., commi primo e secondo, **non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione.**

Perché dunque possa affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 08.07.2008, n. 33312).

Difatti, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 187 C.d.S. non basta un accertamento di tipo tecnico-biologico, accertamento quest'ultimo che notoriamente, invece, è sufficiente ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Ciò perché, lo si ricorda, le tracce delle sostanze stupefacenti permangono a lungo nell'organismo e, conseguentemente l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo anche in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova in stato di alterazione mentre è alla guida del veicolo.

Donde, come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione (da ultimo nella sentenza n. 16059 dell'11 aprile 2014), ai fini dell'accertamento del reato di guida sotto l'effetto di droghe è necessario **sia** un accertamento scientifico della presenza della sostanza stupefacente nei liquidi fisiologici del conducente, **sia** che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica del guidatore al momento del controllo.

Ebbene, con la **sentenza numero 11131 del 16 Marzo 2015 la Suprema Corte** è ritornata nuovamente sull'argomento enunciando nello specifico le condizioni che permettono di ravvisare la sussistenza del reato di guida sotto effetto di droghe.

Per comprendere bene le conclusioni cui è pervenuta la Suprema corte è necessario soffermarsi brevemente sulla vicenda esaminata dalla Cassazione.

Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 187 c. 1 c.d.s., con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, condanna confermata in appello poiché la percorrenza contromano di una curva, fino allo scontro con un altro veicolo, veniva ritenuta dai giudici **condotta riconducibile alla diminuita capacità di riflessi, lucidità ed attenzione alla viabilità.**

Avverso siffatta condanna il difensore dell'imputato ricorreva in cassazione, deducendo la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla procedura di accertamento dello stato di alterazione ed in particolare lamentando la mancanza di elementi esterni che in aggiunta all'analisi dei liquidi biologici avrebbero consentito di corroborare lo stato di alterazione del proprio assistito.

La Corte di legittimità, **accogliendo il ricorso** e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio, ha evidenziato come nel caso di che trattasi erroneamente fosse stato ritenuto che i dati sintomatici pertinenti e rilevanti potessero essere rappresentati esclusivamente dalle modalità di guida dell'imputato in occasione del procurato incidente stradale.

Specificando, poi, che nella nozione di dati sintomatici non può che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico-fisico del soggetto, ovviamente al momento della guida, e che, pertanto, anche il comportamento alla guida può assumere valenza dimostrativa, *ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non può ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione.*

Nel caso che ci occupa nel quale *“l'imputato impegnò una curva sinistrogira, per il suo senso di marcia, completamente contromano, così andando ad impattare contro altro veicolo regolarmente circolante sulla propria corsia di marcia”*, la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come la guida dell'imputato non potesse essere **inequivocabilmente ricondotta all'assunzione di sostanze psicotrope**, potendo derivare dalla **mera imperizia o imprudenza del conducente**, specie in considerazione della presenza del tratto curvilineo, con fondo sdruciolevole e durante una nevicata.

Secondo l'id quoad plerumque accidit (ciò che accade spesso), proseguono i giudici di legittimità, l'invasione ben poteva essere dovuta a mera imperizia o imprudenza alla guida.

Tutto quanto sopra rappresentato consente di affermare che i dati sintomatici pertinenti e rilevanti **possono essere rappresentati esclusivamente dalle modalità di**

guida dell'imputato al momento dell'incidente, purché siffatto comportamento non possa essere spiegato con “*causali alternative a quelle dello stato di alterazione*”.

Ciò perché - come ribadito dalla Suprema Corte - nella nozione di dati sintomatici rientra qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico-fisico del soggetto coinvolto.

Donde, gli agenti di polizia locale dovranno procedere alle operazioni relative alla sottoposizione del soggetto coinvolto ai necessari accertamenti medico-legali che, a loro volta, dovranno essere corroborati da dati sintomatici pertinenti e rilevanti, accertati in sede di intervento.

Avv. Massimo Biffa

Roma, 27 marzo 2015